



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Eccellenze, Onorevoli Consiglieri,

il Progetto di Legge “Costituzione dell’Istituto Finanziario Pubblico” che oggi presentiamo al Consiglio Grande e Generale è scaturito dall’indirizzo programmatico dell’articolo 24 della Legge di Bilancio del 21 dicembre 2012 n.150, nel quale sono indicate le finalità che il progetto di legge deve perseguire. In relazione a ciò, si propone la costituzione di un Istituto Finanziario Pubblico, brevemente IFP, a totale partecipazione pubblica, che ha come scopo una efficiente gestione dei beni, materiali ed immateriali, mobili ed immobili, relativi al patrimonio pubblico disponibile. Sono esclusi nel patrimonio, pertanto, i beni che per loro natura e per la loro destinazione sono da considerarsi indisponibili, quali, ad esempio, le scuole, l’ospedale, le strade, i corsi d’acqua, gli edifici sedi degli organi istituzionali, gli edifici storici monumentali ecc. E’ bene sottolineare che il conferimento dei beni avverrà mediante deliberazione da parte del Congresso di Stato o del Consiglio Grande e Generale a seconda della tipologia dei beni e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il progetto di legge ricerca attraverso la definizione di principi e modalità operative la massima trasparenza informativa ed operativa inerente al conferimento, alla gestione dei beni e dello stesso Istituto. Infatti, tali beni saranno sottoposti ad una preventiva valutazione da parte di esperti indipendenti sia nella fase costitutiva, in modo da certificare il valore dei beni in fase di conferimento, che nelle fasi successive, per l’aggiornamento dei valori degli stessi. A questo si aggiunge l’obbligo da parte dell’IFP di dotarsi di un codice di condotta destinato ai componenti dei suoi organi, al personale ed agli esperti indipendenti che collaborano con l’Istituto al fine di garantire imparzialità, trasparenza, corretto funzionamento della struttura e la disciplina dei conflitti di interesse. Si sono previsti, inoltre, ulteriori vincoli che determinano la trasparenza dell’operato dell’IFP: in particolare, ci si riferisce all’obbligo di trasmettere al Consiglio Grande e Generale la Relazione Consuntiva contenente il resoconto delle attività svolte dall’Istituto con evidenziati i costi di

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

gestione e i risultati ottenuti sul piano gestionale, nonché l'obbligo di dotarsi di regole e principi organizzativi ispirati a linee guida e principi di trasparenza elaborati da organismi che promuovono investimenti e operano sul piano internazionale.

Allo scopo di rendere centrale il ruolo dello Stato, sebbene l'Istituto Finanziario Pubblico sia stato costituito, in base all'articolo 1, come società per azioni a completa partecipazione statale, si è voluto rafforzare tale vincolo con la prescrizione che prevede la non ammissibilità a partecipare al capitale sociale a soggetti diversi dall'Ecc.ma Camera. Tale approccio ha una doppia valenza. Da una parte rende certo che i privati non acquisiranno quote sociali e dall'altra che è lo Stato che garantisce il rimborso dei crediti contratti dall'Istituto nonché l'inalienabilità delle azioni dell'IFP.

E' certo che l'obiettivo fondamentale che il progetto di legge intende perseguire, attraverso il conferimento dei beni all'IFP, è una efficiente gestione del patrimonio pubblico che deve garantire un adeguato ritorno economico e una razionalizzazione dei costi. Naturalmente tali obiettivi non saranno raggiungibili immediatamente, a fronte di una gestione attuale del patrimonio, che risente delle distorsioni che negli anni si sono accumulate e che hanno limitato una corretta valorizzazione dei beni dell'Ecc.ma Camera. Pertanto, è realistico definire un arco temporale di tre anni entro il quale raggiungere un equilibrio costi e ricavi attraverso un piano economico che tenga conto dei diversi ambiti di operatività anche mediante l'acquisizione di risorse finanziarie per sostenere il fabbisogno dello Stato.

L'ambito di operatività dell'Istituto Finanziario Pubblico è definito dall'articolo 5 che elenca le operazioni che l'IFP può compiere, che sono simili a quelle di un ente finanziario pubblico di altri paesi. E' evidente che gli obiettivi previsti sono numerosi e articolati, ma si è preferito definire tutti i possibili ambiti di operatività, seppur coscienti che non sarà possibile, in una prima fase, metterli in atto nel suo insieme, ma tale approccio consentirà all'Istituto Finanziario Pubblico di programmare nel tempo quali strumenti mettere in atto per ottimizzare la propria gestione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

In conclusione, si vuole affermare che la costituzione dell'Istituto Finanziario Pubblico, rientra nel quadro delle riforme che questa maggioranza ha previsto, sia nella Legge di Bilancio del 21 dicembre 2012 n.150, che nel proprio programma elettorale "San Marino Bene Comune". E' mio auspicio che dal confronto politico che seguirà, sino all'approvazione definitiva, possano emergere importanti spunti a rafforzamento degli obiettivi indicati, confermando la piena disponibilità a tale confronto da parte della Segreteria di Stato per le Finanze e del Governo.